

KOSOVO

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 25/05/2020

Il Kosovo non ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità competente

Department of social and family policy (DSFP) [Dipartimento per le politiche sociali e della famiglia]

Ministry of labour and social welfare (MLSW) [Ministero del lavoro e degli affari sociali]

Sheshi Miss Edit Durham nr.46, Pristina

sito web www.mpms.rks-gov.net

Ambasciata del Kosovo in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia in [Kosovo](#)

Ricerca Enti Autorizzati in Kosovo

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial](#)

[sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- coppie sposate o persone singole (art. 164 della Legge sulla famiglia);
- età di almeno 21 anni; nel caso di una coppia di coniugi, è necessario che un membro della coppia abbia almeno 25 anni e l'altro almeno 21 anni (art. 176 della Legge sulla famiglia);
- differenza d'età con il minore non superiore a 50 anni (art. 9 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014);
- capacità di agire e possesso delle qualità personali necessarie per l'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 175 della Legge sulla famiglia).

La legge del Kosovo indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

- decadenza dalla responsabilità genitoriale (art 178 della Legge sulla famiglia);
- presenza di fondati sospetti di comportamenti che, con l'abuso dei diritti di genitore, possono arrecare danni al minore, o di domanda di adozione avanzata per ragioni economiche (art 178 della Legge sulla famiglia);
- malattia psichiatrica, disturbo mentale o malattia di altro tipo che può mettere in pericolo la salute e lo sviluppo del minore (art. 178 della Legge sulla famiglia).

Ulteriore aspetto rilevante secondo la normativa del Kosovo:

- hanno precedenza nell'adozione le domande provenienti da coppie sposate e, tra queste, quelle senza figli (art. 9 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014).

Requisiti dei minori adottandi

- minori privi delle cure genitoriali (orfani o minori i cui genitori sono sconosciuti o irreperibili o non sono in grado di aver cura) per i quali non è stato possibile

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

ricorrere all'adozione nazionale (art. 3 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014 e art. 179 della Legge sulla famiglia);

- minori che necessitano di trattamenti medici non disponibili in Kosovo (art. 13 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014 e art. 179 della Legge sulla famiglia).

La legge del Kosovo condiziona l'adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

- il minore stesso, se ha compiuto quattordici anni e non è incapace (art 168 della Legge sulla famiglia);
- l'Ufficio locale di tutela che opera presso il Centro di assistenza sociale (CSW) (art 168 della Legge sulla famiglia);
- i genitori biologici del minore, salvo che essi siano stati dichiarati incapaci di agire o decaduti dalla responsabilità genitoriale, siano irreperibili da più di un anno o abbiano abbandonato il figlio per più di sei mesi; in ogni caso essi non possono rendere il proprio consenso all'adozione prima che il minore abbia compiuto 8 settimane (art. 169 della Legge sulla famiglia);
- i servizi sociali (art. 179 della Legge sulla famiglia).

Passaggi della procedura

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, che presenta la domanda di adozione alla missione diplomatica o consolare del Kosovo in Italia (art. 13 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014);
- la missione diplomatica o consolare verifica la validità della documentazione presentata e trasmette il fascicolo della coppia adottante al DSFP (art. 13 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014);
- il DSFP iscrive la coppia adottante nel registro degli adottanti (art. 13 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- entro un anno, il Comitato per il collocamento dei minori del DSFP sottopone alla coppia adottante la proposta di abbinamento con un minore (art. 13 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014);
- se la coppia accetta l'abbinamento, si reca in Kosovo per partecipare alla fase giudiziaria della procedura (art. 13 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014);
- l'Ufficio locale di tutela avvia, assieme alla coppia adottante, la procedura davanti al Tribunale del luogo di residenza del minore (art. 14 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014 e art. 181 della Legge sulla famiglia);
- alla domanda deve essere allegato il consenso scritto all'adozione dei soggetti tenuti a fornirlo e altra documentazione relativa alla coppia adottante (art. 182 della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale può chiedere ulteriore documentazione all'Ufficio locale di tutela, ai servizi sociali e ad altri esperti in materia di adozione (art. 182 della Legge sulla famiglia);
- la procedura davanti al Tribunale si svolge a porte chiuse (art. 181 della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale avvisa il minore e la coppia adottante sulle conseguenze dell'adozione e fornisce al minore il supporto adeguato e le informazioni necessarie in questa fase (art. 183 della Legge sulla famiglia);
- nel corso della procedura, l'Ufficio locale di tutela, direttamente o tramite i servizi sociali, prepara i genitori biologici e la coppia adottante all'adozione (art. 184 della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale dispone un periodo di prova pre-adottivo, nel corso del quale il CSW organizza almeno 3 incontri tra il minore e la coppia adottante (art. 15 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- tale periodo si svolge sotto la supervisione dell'Ufficio locale di tutela che deve incontrare il minore almeno una volta al mese e trasmettere al Tribunale i propri rapporti ogniqualvolta sia necessario (art. 15 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014 e art. 166 della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale emette la decisione sull'adozione tenendo conto delle opinioni in merito di sociologi, psicologi, medici, terapisti e altri esperti intervenuti (art. 184 della Legge sulla famiglia);
- se il Tribunale rigetta la domanda di adozione, la coppia adottante può impugnare la decisione entro 15 giorni (art. 185 della Legge sulla famiglia);
- la decisione di adozione è emessa alla presenza della coppia adottante, del minore che ha compiuto 10 anni e del suo rappresentante legale (art. 16 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014 e art. 186 della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale invia il verbale d'udienza agli Uffici di stato civile per l'annotazione dell'adozione nei registri (art. 188 della Legge sulla famiglia);
- la coppia adottante è assistita dal CSW nella richiesta e preparazione dei documenti necessari per lasciare il Paese unitamente al minore (art. 17 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014).

Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette al DPSF in Kosovo due relazioni concernenti l'integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale nei primi due anni successivi all'adozione (art 17 delle Istruzioni amministrative n. 9/2014).

Normativa di riferimento

- [Law n. 2004/32](#), Family Law [Legge sulla famiglia];

SCHEDA PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

- Administrative Instruction n. 9/2014 of the Ministry of labour and social welfare
[Istruzioni amministrative n. 9/2014 del Ministero del lavoro e degli affari sociali].

Link e allegati